

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

206° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2002

—————

**INDICE**

**Commissioni permanenti**

2<sup>a</sup> - Giustizia ..... *Pag.* 3

-----  
*CONVOCAZIONI* ..... *Pag.* 25

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2002

**138<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1578-B) CIRAMI.** – *Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 17 ottobre, nel corso della quale avevano avuto inizio le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1 già pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna n. 136 di mercoledì 16 ottobre 2002.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore Massimo BRUTTI, il quale chiede ragguagli in merito ai tempi che la Commissione intende rispettare per l'esame e la votazione degli emendamenti, nonché alle procedure che il Presidente ha in animo di adottare circa l'ordine delle votazioni.

Il PRESIDENTE dopo aver dato conto, in linea di massima, dei tempi di prosecuzione dei lavori, puntualizza che sono stati i Gruppi di opposizione a dichiarare il loro intendimento di soffermarsi particolarmente su alcuni emendamenti e quindi ritiene che un accantonamento degli stessi, senza che si determinino tuttavia preclusioni, possa consentire un dibattito più approfondito su quelle stesse proposte.

Il senatore Massimo BRUTTI domanda a chi risalga l'iniziativa di chiedere l'accantonamento, in particolare, degli emendamenti 1.286 e 1.290.

Il PRESIDENTE fa presente che, non essendo stato raggiunto un accordo sulla proposta del senatore Fassone di anteporre l'esame degli emendamenti in oggetto, egli stesso ha ritenuto che fosse possibile dedicare il tempo sufficiente per un dibattito più approfondito sugli emendamenti richiamati mediante il loro accantonamento.

Il senatore Massimo BRUTTI interviene nuovamente al fine di precisare che il Gruppo dei senatori dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo è favorevole a rispettare il normale ordine delle votazioni.

Il PRESIDENTE avverte che una decisione in merito verrà assunta nel momento in cui la Commissione perverrà alla votazione degli emendamenti in oggetto.

Si prosegue quindi nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.154 interviene il senatore DALLA CHIESA, che si esprime in senso favorevole. Egli non ritiene infatti che la stesura del comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, fornisca le necessarie garanzie. In particolare, se la prima parte del comma risulta abbastanza definita nella sua formulazione, la seconda parte appare viceversa suscettibile di valutazioni arbitrarie. A conforto della sua opinione richiama anche il documento stilato da numerosi esponenti del mondo universitario, con il quale si esprime un'opinione fortemente critica nei confronti del testo licenziato dalla Camera dei deputati, con ciò giustificando vieppiù le preoccupazioni dei Gruppi di opposizione.

L'emendamento in votazione si propone pertanto di recare un contributo alla certezza del diritto, riducendo l'ambito di discrezionalità e di arbitrio nel quale si dovrebbe giudicare sui supposti motivi di legittimo sospetto.

I senatori BATTISTI e MARITATI aggiungono la propria firma all'emendamento 1.154.

Il senatore ZANCAN dichiara il voto favorevole all'emendamento in votazione e lo sottoscrive, sottolineando come la rimessione del processo rappresenti una norma di chiusura eccezionale connessa ad una situazione straordinaria e tale da giustificare una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge. Per queste ragioni, tale misura eccezionale deve essere ancorata a motivazioni obiettive e determinate con precisione dalla legge medesima, come proposto dall'emendamento in esame.

Anche il senatore CALVI dichiara di votare a favore dell'emendamento, cogliendo peraltro l'occasione per evidenziare che il Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo assicura la propria disponibilità a contri-

buire all'approvazione di una proposta emendativa effettivamente innovatrice dal punto di vista istituzionale e corretta sotto il profilo sistematico.

Dopo aver quindi ricordato quali siano i punti salienti sui quali la propria parte politica intende soffermarsi con particolare attenzione, precisa che sulla revisione dell'articolo 45 del codice di procedura penale essa è disponibile ad un confronto aperto che consenta di individuare la formulazione migliore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.154 viene quindi respinto dalla Commissione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI preannuncia che chiederà l'accantonamento degli emendamenti 1.286 e 1.290.

Il PRESIDENTE fa presente che prenderà in considerazione la proposta nel momento in cui la Commissione passerà alla votazione degli emendamenti richiamati. Preannuncia inoltre che sul successivo emendamento 1.155 la Commissione procederà al voto per parti separate, intendendosi limitata la prima parte fino alla parola «consistenti».

Sull'emendamento 1.155 il senatore ZANCAN interviene per una dichiarazione di voto favorevole. In proposito, egli ribadisce l'opportunità di ancorare a ragioni oggettive la decisione della Cassazione relativa alla eventuale rimessione del processo. Sottolinea poi come l'emendamento ponga correttamente in rilievo non solo il caso di menomazione dell'autonomia del giudice, ma anche della sua libera determinazione. È infatti questa inscindibile endiadi che garantisce la terzietà del giudice, messa in discussione la quale si può prendere in considerazione l'ipotesi di una rimessione del processo.

Il senatore BATTISTI, prima di procedere alla propria dichiarazione di voto, osserva che la decisione del Presidente di procedere ad una votazione per parti separate dell'emendamento in oggetto, ove fosse respinta la prima parte, precluderebbe le dichiarazioni di voto sulle altre proposte emendative analoghe all'1.155 per quanto concerne la prima parte, ma sostanzialmente diverse nella seconda parte.

Il PRESIDENTE conviene sulla diversità delle proposte contemplate dagli emendamenti la cui prima parte si conclude con la parola «consistenti», ma sottolinea che la procedura di votazione adottata dalla Presidenza risulta coerente con un'ampia serie di precedenti.

Il senatore ZANCAN prefigura il rischio che comporterebbe l'approvazione della sola prima parte dell'emendamento in votazione ai fini della lettura complessiva del comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale.

Il senatore BATTISTI dichiara quindi il proprio voto favorevole all'emendamento 1.155, evidenziando la genericità e la vaghezza del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, che resta ben lontano dal criterio di determinatezza che dovrebbe ispirare l'opera del legislatore, con ciò confliggendo con il dettato dell'articolo 25 primo comma della Costituzione. Rivendica pertanto ai Gruppi di opposizione il tentativo di salvaguardare il principio della precostituzione per legge del giudice naturale e conseguentemente dell'assoluta eccezionalità dell'istituto della rimessione del processo.

Aggiungendo quindi la propria firma all'emendamento in oggetto, ribadisce le ragioni che inducono a collegare a rigorosi criteri di oggettività la decisione in merito all'eventuale rimessione del processo per motivi di legittimo sospetto, allo scopo di tutelare da un lato l'autonomia e la libera determinazione del giudice, dall'altro i diritti degli imputati e non solo di quelli eccellenti.

Il senatore CIRAMI giudica ridondante la proposta emendativa in esame, sulla quale si esprime in senso contrario, dal momento che il concetto di libera determinazione è già contemplato dal comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, come risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Osserva semmai che le preoccupazioni di altre parti politiche si appuntano sempre nei confronti della libertà e dell'autonomia del giudice, ma non tengono mai conto dell'esigenza della sua imparzialità.

Il senatore AYALA si dichiara invece favorevole all'emendamento, lamentando nel contempo che le modalità di votazione prescelte dal Presidente – sulle quali peraltro dal punto di vista regolamentare non ha nulla da obiettare – impediranno alla Commissione di pronunciarsi sulle altre proposte identiche nella prima parte all'emendamento 1.155, ma sostanzialmente difformi nella seconda parte. Osserva inoltre che, a suo avviso, il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento è peggiorativo di quello licenziato dal Senato, in quanto l'espressione «legittimo sospetto», come attualmente collocata, lascia imprecisati i termini di riferimento su cui si dovrebbe fondare il medesimo sospetto.

La Commissione respinge quindi la prima parte dell'emendamento 1.155. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e gli emendamenti 1.157, 1.160, 1.161, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168 e 1.169.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore DALLA CHIESA, che si dichiara perplesso sulle modalità di votazione. Se il principio adottato venisse infatti esteso fino alle sue estreme conseguenze, sarebbe sufficiente un singolo voto che attestasse la volontà della Commissione di non modificare il testo per precludere tutti gli emendamenti. Egli fa pertanto appello al Presidente affinché tenga conto della differenza fra gli emenda-

menti a carattere ostruzionistico e quelli che prospettano un ventaglio di proposte sostanziali volte a migliorare il testo in esame. Laddove si consentisse la votazione di tutti gli emendamenti di merito, l'opposizione potrebbe impegnarsi ad annunciare semplicemente il voto sulle proposte di modifica di natura ostruzionistica.

Il PRESIDENTE precisa che egli sta applicando la cosiddetta «regola del canguro», che trae origine dall'articolo 85 del Regolamento della Camera dei deputati; regola che in Senato è stata recepita dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 17 luglio 1996, sulla base dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento del Senato che assegna al Presidente la facoltà di modificare l'ordine delle votazioni.

Egli invita peraltro il senatore Dalla Chiesa a dare atto alla Presidenza della Commissione di aver finora consentito a tutti gli oratori di intervenire anche oltre i limiti di tempo previsti dal Regolamento. Ritiene inoltre che la comunicazione preventiva dell'applicazione della «regola del canguro» su un determinato emendamento consenta ai senatori di svolgere una dichiarazione di voto complessiva su tutti gli emendamenti coinvolti da questa particolare modalità di votazione. Al riguardo, preannuncia che anche l'emendamento 1.156 verrà posto in votazione per parti separate, intendendosi la prima parte limitata fino alle parole «riconducibili a».

Il senatore DALLA CHIESA interviene quindi per dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 1.156, che si propone di specificare quali siano le condizioni locali che dovrebbero giustificare un'eventuale rimessione del processo. Analoga finalità, del resto, viene perseguita da alcuni dei successivi emendamenti. In altri termini, si tratta di rendere più puntuale la fattispecie recata dal comma 1 dell'articolo 45, così da temperare l'indeterminatezza dei casi in cui sia possibile invocare il legittimo sospetto.

È infatti naturale che ognuno di coloro che prende parte al processo possa eccepire fattori di perturbamento della normalità del processo stesso. Per questo motivo è opportuno che la Corte di cassazione, investita della decisione sulla rimessione del processo per legittimo sospetto, possa compiere la propria valutazione alla stregua di parametri ben definiti, motivando le proprie deliberazioni in riferimento agli stessi ed evitando di ricorrere a congetture e ad argomentazioni astratte. In proposito, l'oratore ricorda d'altra parte come i condizionamenti agiscano non solamente nei confronti del giudice di primo grado, ma anche rispetto a coloro che decidono in terzo grado; tali condizionamenti sono anzi assai più pericolosi laddove non sia prevista alcuna possibilità di ricorso avverso i provvedimenti assunti dall'organo giudicante.

Sottolinea infine la rilevanza della modifica proposta con il successivo emendamento 1.158, il quale individua specificamente come condizione di normalità del processo la serenità funzionale del giudice.

Il senatore ZICCONI contesta il carattere sostanzialmente innovativo dell'emendamento 1.156, che si limita a una modifica di minore portata del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, introducendo le parole «che pongano in pericolo» dopo il riferimento alle condizioni locali. Non ritiene pertanto che l'emendamento in oggetto meriti un dibattito oltremodo approfondito.

Il senatore ZANCAN dichiara che si asterrà sull'emendamento in votazione, in quanto, assieme ad alcune delle successive proposte di modifica, esso tende a introdurre le nozioni di normalità del processo e di serenità del giudice, a suo avviso non condivisibili. Rievocando alcune personali esperienze professionali forensi e richiamando celebri precedenti storici, con particolare riferimento al tribunale rivoluzionario istituito dalla Convenzione nella prima repubblica francese, egli contesta che il processo debba essere informato a criteri di normalità e che conseguentemente la rimessione dello stesso sia giustificata laddove intervengano fattori di turbamento di tale normalità o addirittura si delinei il semplice pericolo di alterazione di normali parametri di conduzione di un procedimento penale.

Sostiene invece che la garanzia della correttezza dei processi risieda solamente nell'autonomia e nell'indipendenza dei giudici e che anzi la rimessione possa recare offesa alla comunità interessata. È infatti opportuno che il tribunale giudicante operi fisicamente nello stesso luogo ove è avvenuto il fatto sottoposto a giudizio.

Nel dichiarare la propria astensione, il senatore Massimo BRUTTI, sottolinea come l'emendamento, ma anche i successivi, si prefiggano lo scopo di introdurre «a cascata» diverse fattispecie – fra loro alternative – tutte volte a conferire maggiore determinatezza alla nozione di legittimo sospetto contenuta nel testo in esame. Tale concetto infatti va qualificato, e specificato, trattandosi di una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Pur auspicando convergenze con la maggioranza al fine di ovviare all'errore tecnico presente nel comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo unico del disegno di legge ribadisce l'inconciliabilità delle posizioni in merito all'impianto generale del disegno di legge sul quale gli emendamenti della sua parte politica cercano tuttavia di incidere al fine di limitarne i danni.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell'emendamento 1.156 fino alla parola «riconducibili». Messa ai voti la proposta risulta respinta. Sono dichiarati conseguentemente preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.156 e gli emendamenti 1.158, 1.159 e 1.162.

Si passa quindi all'emendamento 1.170.



In sede di dichiarazione di voto il senatore FASSONE, ribadito che la dottrina conferisce al legittimo sospetto una valenza del tutto eccezionale, rileva che la previsione costituzionale del giudice naturale incorpora anche la nozione di imparzialità dello stesso estendendola non solo al singolo giudice ma all'intero ufficio. Il riferimento quindi deve essere volto all'imparzialità e alla capacità di un intero ufficio giudiziario a reggere alle sollecitazioni, producendo non una sentenza attesa ma una sentenza giusta. Ricorda inoltre come a partire dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, sia progressivamente maturata una sempre maggiore sensibilità circa il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge e si sofferma sui contenuti di una delle prime sentenze della Corte Costituzionale in tale materia – si tratta della sentenza n. 88 del 1962 – contenuti che giudica altamente significativi laddove in particolare escludono la compatibilità con il principio in questione di norme di legge che, contemplando l'alternativa fra un giudice e un altro, fanno sì che tale alternativa sia risolubile solo a *posteriori* e in relazione a ciascun procedimento di volta in volta considerato.

Nel dichiararsi a favore dell'emendamento 1.170, il senatore ZANCAN ne evidenzia il valore in quanto con il medesimo si introduce la nozione di evidenza del rischio, cioè di una rilevante probabilità, che il giudizio possa risentire di condizionamenti tali da causarne la rimessione; in buona sostanza si stabilisce un nesso di causalità tra condizionamenti di varia natura e lo svolgimento del processo.

Anche il senatore CAVALLARO dichiara il proprio voto favorevole considerandosi confortato dal documento sottoscritto da numerosi professori di procedura penale riportato sulla stampa, in quanto anche da parte di autorevoli studiosi si giudica altamente rischioso innestare nel vigente sistema processuale l'istituto del legittimo sospetto. Si continua inoltre, a suo avviso, da parte dei più ad ingenerare un equivoco sulle due nozioni della rikusazione e del legittimo sospetto, non essendo infatti accettabile una dilatazione del concetto di legittimo sospetto fino a sconfinare in una rikusazione camuffata.

Il senatore BATTISTI, dichiarando la propria astensione sull'emendamento 1.170, in parziale dissenso dal Gruppo, non ritiene convincente l'ipotesi sottesa allo stesso che il libero convincimento del giudice possa essere in qualche modo coartato da terzi, capaci di condizionarne l'azione.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, per parti separate fino alle parole «evidente rischio» l'emendamento 1.170 che risulta respinto, precludendo in tal modo la restante parte dell'emendamento nonché i successivi 1.171, 1.172 e 1.173.

Sull'emendamento 1.174, fatto proprio dal senatore CALVI – che fa propri tutti i restanti emendamenti a firma del senatore Passigli – dichiara

il voto favorevole il senatore ZANCAN a giudizio del quale le pronunce verbali di magistrati possono configurare illeciti sanzionati disciplinarmente, ma non certo costituire causa di legittimo sospetto. Se poi questi sono estranei al processo, hanno gli stessi diritti di qualunque cittadino di esprimere le loro opinioni.

Anche il senatore DALLA CHIESA dichiara il voto favorevole in quanto l'emendamento in questione e i successivi, anch'essi a firma del senatore Passigli, mirano ad evitare che l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti possa integrare un motivo di rimessione, avuto riguardo al necessario temperamento degli altri diritti in gioco.

Invita infine la maggioranza e la Rappresentante del Governo a tenere in debita considerazione tali argomentazioni.

Il senatore AYALA, in dissenso dal Gruppo, dichiara poi la sua astensione.

Il senatore BATTISTI dichiara anch'egli di astenersi, in dissenso dal suo Gruppo, non comprendendo quali siano i giudici «estranei» e giudicando più opportuno che gli operatori della giustizia parlino nelle sedi nelle quali esercitano la loro funzione.

Il senatore ZICCONI, replicando alla sollecitazione del senatore Dalla Chiesa reputa che i principi e diritti da lui richiamati siano ampiamente tutelati dalle norme vigenti ed annuncia il voto contrario.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, per parti separate fino alle parole «sospetto mere» l'emendamento 1.174 che risulta respinto, precludendo in tal modo la restante parte dell'emendamento nonché i successivi 1.175, 1.176, 1.177, 1.182, 1.183, 1.184 e 1.185.

Il senatore DALLA CHIESA, dichiarato di voler apporre la propria firma all'emendamento 1.178 e quindi di votare favorevolmente sullo stesso, ricorda che nel periodo di Tangentopoli si cercò da più parti di indicare nella rivista «Società civile» di Milano un elemento capace di condizionare le indagini e lo stesso ambiente giudiziario.

Il senatore ZANCAN, citando un recente episodio di campagna di stampa in relazione ad un grave omicidio tale da poter condizionare sul nascere il processo, ritiene che anche in tale caso estremo l'esercizio del diritto di stampa non possa assolutamente giustificare il trasferimento del processo dalla sua sede naturale e per tali ragioni dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.178.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, per parti separate fino alle parole «opinioni espresse» l'emendamento 1.178 che risulta respinto, pre-

cludendo in tal modo la restante parte dell'emendamento, nonché il successivo 1.179.

Il senatore ZANCAN, intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.180, sottolinea come tale proposta ponga il problema delle modalità di accertamento dei presupposti suscettibili di integrare l'ipotesi del legittimo sospetto. Esprime al riguardo una valutazione senz'altro positiva sull'emendamento, sul quale annuncia il voto favorevole, evidenziando come si sia in presenza di situazioni in cui l'attività di indagine degli organi di polizia giudiziaria appare quanto mai opportuna, ferma restando peraltro l'esigenza di prevedere che le parti private possano presentare un'apposita istanza mediante la quale attivare la procedura delineata nell'emendamento in votazione.

Il senatore BATTISTI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.180, rilevando come lo stesso risulti quanto mai opportuno in quanto la competenza che viene attribuita agli organi di polizia giudiziaria è coerente con l'esigenza di contrastare un uso strumentale della richiesta di rimessione, a fini puramente dilatori.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.180 e richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che la proposta in votazione risulta incongruente con il complessivo quadro normativo delineato dalla recente legge n. 397 del 2000 in materia di indagini difensive.

Posto ai voti l'emendamento 1.180 è respinto.

Il senatore ZANCAN aggiunge la sua firma all'emendamento 1.181 – già fatto proprio dal presidente, unitamente agli altri dello stesso firmatario – e annuncia sullo stesso il voto favorevole sottolineando con forza l'esigenza di non privare le parti lese – spesso i soggetti più deboli della vicenda processuale – della tutela che può essere loro offerta dalla possibilità di richiedere la rimessione del procedimento e quindi, di sottrarre lo stesso ai condizionamenti pesanti che possono derivare da un contesto ambientale sfavorevole, condizionamenti troppo spesso suscettibili di risolversi in una penalizzazione proprio delle parti in questione.

Il senatore Massimo BRUTTI annuncia, a nome del Gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, il voto favorevole sull'emendamento 1.181 sottolineando che la possibilità che la richiesta di rimessione sia avanzata dalla parte civile risulta coerente con l'impianto complessivo del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Questo infatti con la nuova formulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, riprendendo sul punto una soluzione già fatta propria dalle vigenti disposizioni del medesimo codice, stabilisce che l'istituto della rimessione è funzionale anche alla tutela della libertà di determinazione di tutte le persone, ivi incluse pertanto le parti civili, che partecipano al processo. Alla luce di tale sta-

tuizione normativa appare quindi irragionevole l'esclusione della stessa parte civile dal novero dei soggetti legittimati a proporre la richiesta di rimessione.

Il senatore DALLA CHIESA aggiunge la sua firma all'emendamento 1.181 e annuncia su di esso il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, ricordando di aver avuto esperienza personale e diretta delle difficoltà che il contesto ambientale può determinare per le parti civili, soprattutto quando tale contesto ambientale influisce sul processo in modo tale da rendere facilmente prevedibile che lo stesso non potrà conseguire un esito coerente con le esigenze di giustizia. Senza la previsione del potere per la parte civile di richiedere la rimessione del procedimento, rispetto a situazioni del genere da lui prospettate, la stessa parte civile risulterebbe priva di qualsiasi strumento di tutela e quindi gravemente discriminata rispetto alle altre parti del processo.

Il senatore BATTISTI, in dissenso dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, annuncia la sua astensione sull'emendamento 1.181 sulla base di considerazioni di carattere eminentemente tecnico, in quanto giudica sistematicamente incoerente la proposta contenuta nel predetto emendamento sulla base del rilievo che l'impianto complessivo del codice di procedura penale differenzia in maniera significativa la posizione dell'imputato da quella delle altre parti private, così da giustificare una loro piena equiparazione sotto il profilo qui specificamente considerato. Né d'altra parte si comprenderebbe perché il potere di richiedere la rimessione dovrebbe essere riconosciuto alla parte civile, mentre lo stesso dovrebbe continuare ad essere negato alla persona offesa dal reato.

Il senatore FASSONE aggiunge la sua firma all'emendamento 1.181.

Il presidente Antonino CARUSO annuncia che parteciperà alla votazione esprimendo voto contrario sull'emendamento 1.181 condividendo le considerazioni esposte dal senatore Battisti.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.181 richiamandosi anch'egli alle considerazioni svolte dal senatore Battisti e sottolineando in particolare la asistematicità della proposta emendativa in votazione.

L'emendamento 1.181 è dunque posto ai voti e respinto.

Il senatore DALLA CHIESA, intervenendo a nome del Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.186 sottolineando l'esigenza di una disposizione che chiarisca, al di là di qualsiasi dubbio, che non possono costituire situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, agli effetti di una rimessione del medesimo, iniziative o attività che risultino promosse, sostenute o favorite diretta-

mente o indirettamente dalla parte che ha avanzato la richiesta di rimesione. Al riguardo l'oratore sottolinea come l'esperienza abbia dimostrato che polemiche e difficoltà ambientali sono state spesso alimentate proprio dall'imputato o da soggetti che comunque intendevano favorire la posizione dell'imputato medesimo. La nuova normativa, a suo avviso, non può non tenere conto di questo dato empirico e non può, quindi, non prevedere una norma che valga ad escludere in radice il rischio che l'imputato possa, influenzando sul contesto ambientale, finire per scegliersi di fatto il giudice che più gli aggrada.

Coglie inoltre l'occasione per evidenziare come la situazione che si è determinata nella città di Milano a partire dal 1996 sia profondamente diversa da quella che contraddistinse gli anni 1992 e 1993 nella stessa città. Infatti l'azione a sostegno dell'operato della magistratura all'inizio degli anni '90 vide, tra i suoi protagonisti, anche la Lega, l'allora Movimento Sociale Italiano e anche una parte della società civile milanese che in seguito finirà per riconoscersi nel movimento di Forza Italia. La campagna che invece si è sviluppata a partire dal 1996 ha indubitabilmente come suo baricentro gli interessi degli imputati in alcuni processi milanesi e ciò induce a confermare ulteriormente la rilevanza delle considerazioni e dei dati di ordine empirico che costituiscono la principale ragione giustificatrice della proposta emendativa in votazione.

Il senatore ZANCAN aggiunge la sua firma all'emendamento 1.186 e ne raccomanda l'approvazione sottolineando come la reiezione di tale proposta emendativa potrebbe favorire un uso strumentale e sostanzialmente criminogeno del complessivo impianto normativo che, con l'approvazione del disegno di legge in titolo, questo ramo del Parlamento si accinge a licenziare.

Il senatore FASSONE preannuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo sull'emendamento 1.188 e sottolinea come nello stesso siano distinguibili due diverse proposizioni normative. La prima di queste coincide con il contenuto dell'emendamento 1.186 – a sostegno dell'opportunità del quale l'oratore rileva come meccanismi normativi volti a non premiare attività callidamente strumentali dell'imputato siano rinvenibili anche in altre disposizioni del codice di procedura penale a cominciare dal disposto dell'articolo 182, comma 1 – mentre la seconda chiarisce che in nessun modo possono costituire situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, agli effetti della rimessione, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Il senatore Fassone sottolinea il rilievo di questa parte della proposta emendativa osservando come la stessa sia coerente, da un lato, con il progressivo affermarsi – del quale si è già fatto cenno – di una sempre più forte e radicata sensibilità circa il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge e, dall'altro, con un'impostazione istituzionale che vede la magistratura come un corpo professionale i cui componenti sono in grado di resistere alle pressioni derivanti dal contesto ambientale, salvo

che tali pressioni non assumano un rilievo del tutto eccezionale che certo non può risultare dal puro e semplice esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

Viene quindi posta ai voti e respinta la prima parte dell'emendamento 1.186 fino alle parole «iniziative o attività».

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.186, nonché gli emendamenti 1.187, 1.188, 1.191, 1.192, 1.193, 1.212 e 1.213.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è nuovamente convocata alle ore 22 di stasera con il medesimo ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 20,50.*

#### **139<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*indi del Vice Presidente*  
BOREA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 22,10.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1578-B) CIRAMI.** – *Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna, nel corso della quale erano proseguite le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.189 interviene il senatore CAVALLARO, il quale precisa che l'esigenza di sospendere i termini della prescrizione dei reati affonda le proprie ragioni nella esistenza, nell'ambito del procedimento, di attività di natura non strettamente giurisdizionale. Queste fasi interne, del resto, possono conoscere un andamento non lineare o fornire l'occasione per sollevare eccezioni. L'emendamento in esame si propone pertanto di risolvere il problema alla radice prevedendo che l'intero procedimento che concerne l'istanza di rimessione per legittimo sospetto sospenda i termini della prescrizione dei reati.

Il senatore ZANCAN dichiara di astenersi sull'emendamento in votazione, che, pur avendo il merito di affrontare in maniera diretta la questione ad esso sottesa, presenta una formulazione che andrebbe migliorata. Al tempo stesso, egli rileva che la maggioranza, con il disegno di legge in titolo, non tiene conto degli imputati interessati ad una rapida definizione del processo e che quindi verrebbero danneggiati dalla rimessione. Pertanto, seppure con formula non elegante, l'emendamento 1.189 tenta di porre rimedio alla disparità di trattamento introdotta dal provvedimento d'iniziativa del senatore Cirami.

Intervenendo a nome del Gruppo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento in esame, il senatore MARITATI ribadisce che l'istituto della rimessione del processo può avere effetti devastanti, in quanto è suscettibile di un uso strumentale al di là dei concreti interessi connessi ai processi attualmente in corso. Gli imputati che ritengano di poter essere condannati possono infatti far decorrere i termini della prescrizione dei loro reati ricorrendo strumentalmente all'istanza di rimessione. Né le ipotesi di sospensione dei termini della prescrizione eventualmente determinata, a sua volta, dalla sospensione del processo attualmente previste dal codice di procedura penale essere intese come rimedio al problema considerato, dal momento che vi sono fasi non strettamente processuali che sfuggono alle maglie della normativa vigente. La disposizione proposta con l'emendamento in votazione può dunque rappresentare un utile strumento dissuasivo nei confronti della formulazione a carattere strumentale di istanze di rimessione.

In dissenso dal proprio Gruppo interviene il senatore CALVI, il quale precisa che l'effetto di dissuasione dall'utilizzare strumentalmente questo istituto interviene solo nel caso in cui l'istanza di rimessione venga respinta. Nell'ipotesi in cui la Suprema Corte accolga invece la predetta istanza, si allungherebbero i termini di prescrizione, la quale è pur sempre un diritto dell'imputato. Occorrerebbe pertanto individuare una soluzione intermedia che soddisfi le diverse esigenze in campo. Non assolvendo a ciò l'emendamento 1.189, egli dichiara di volersi astenere.

Anche il senatore BATTISTI interviene in dissenso dal proprio Gruppo, preannunciando un voto di astensione. In particolare, egli ritiene eccessivamente generico il riferimento all'esame dell'istanza di rimessione per legittimo sospetto al quale l'emendamento ricollega i termini della prescrizione dei reati. Sarebbe semmai più opportuno affrontare tale questione in sede di esame degli emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 1, il quale novella l'articolo 47 del codice di procedura penale, al fine di stabilire quali debbano essere gli effetti dell'istanza di rimessione sui termini della prescrizione.

Intervenendo a sua volta in dissenso dal proprio Gruppo il senatore Massimo BRUTTI ritira la propria firma dall'emendamento 1.189 e dichiara il proprio voto contrario. Appare infatti incongruo, a suo avviso, trattare i termini di prescrizione dei reati in questa sede, sembrando più opportuno affrontare il problema nel momento in cui verranno in votazione gli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 1, che introduce innovazioni all'articolo 47 del codice di procedura penale. Ritiene inoltre non convincente far derivare la sospensione dei termini di prescrizione da un elemento di fatto indeterminato quale l'esame dell'istanza di rimessione. Se l'emendamento venisse approvato, si introdurrebbe in effetti un ulteriore elemento di vaghezza nelle prescrizioni normative del provvedimento in titolo, che ne contiene già molti, e ciò sarebbe contraddittorio rispetto all'orientamento dell'opposizione, la cui critica di fondo nei confronti delle scelte legislative del Governo e della sua maggioranza si può ricondurre proprio al principio di indeterminatezza che ne è a fondamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.189 viene respinto dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.190 prende la parola il senatore FASSONE, il quale ne modifica anche il testo, nel senso di sostituire la parola «richiesta» con l'altra «formulata». Ricorda poi che, sulla base del previgente codice di procedura penale, l'istanza di rimessione non produceva alcun effetto sui poteri del giudice sospettato, salva la facoltà della Corte di cassazione di sospendere il processo. Il nuovo codice invece, disponendo che il giudice sospettato non possa emettere sentenza, ha voluto salvaguardare la fase culminante del processo, che non deve pertanto essere neppure lambita dal sospetto, anche laddove l'istanza di rimessione si fondi su ragioni palesemente strumentali. Ma, come sempre accade, il riconoscimento di un diritto – in questo caso dell'imputato – comporta anche il rischio dell'abuso. Al riguardo, egli richiama espressamente la sentenza n. 353 del 1996 della Corte costituzionale, dalla quale si desume che il riconoscimento di un diritto dell'imputato non deve comunque consentire che si determini strumentalmente la paralisi della attività processuale. E in proposito la Corte ha messo in guardia lo stesso legislatore dall'adottare discipline normative che producano effetti di questo tipo.



Viceversa, il disegno di legge in titolo consente di riproporre più di una istanza di rimessione, purché si richiamino elementi nuovi; e del resto le parti hanno la possibilità di dare vita artificiosamente ad elementi che giustifichino l'istanza stessa. A ciò si tenta dunque di ovviare mediante l'emendamento 1.190.

In favore dell'emendamento stesso si esprime anche il senatore ZANCAN, il quale evidenzia come il testo licenziato dalla Camera abbia aggravato il problema in oggetto, sopprimendo inopinatamente il comma 2 dell'articolo 1 che recava la novella dell'articolo 46 del codice di procedura penale. Si crea pertanto una lacuna nell'ordinamento, in quanto il vigente articolo 46 non prevede l'ipotesi in cui l'istanza venga formulata più di una volta sulla base dei medesimi fatti e non consente al giudice *a quo* di dichiarare l'inammissibilità della richiesta, risultandone investita in ogni caso la Corte di cassazione.

Il senatore DALLA CHIESA si esprime a sua volta in senso favorevole all'emendamento, osservando che l'istanza potrebbe essere riformulata più volte in termini formalmente diversi sebbene si fondi sui medesimi fatti. Al riguardo, fornisce alcune esemplificazioni che testimoniano come uno stesso avvenimento possa essere invocato a sostegno di argomentazioni differenti. Determinate condizioni ambientali potrebbero infatti influenzare tanto il giudice quanto il pubblico ministero o persino la stampa, accentuando così l'atteggiamento ostile nei confronti degli imputati e incidendo sulle vicende processuali. Per tali ragioni appare quanto mai opportuno approvare l'emendamento in votazione, il quale esclude che un'istanza di rimessione basata sui medesimi fatti possa essere avanzata più di una volta.

Il senatore CAVALLARO interviene in dissenso dal proprio Gruppo, in quanto l'emendamento in esame suscita in lui perplessità tali che lo inducono a dichiarare il voto contrario. Non appare sufficiente infatti a garantire le parti nel processo il riferimento alla identità dei fatti sui quali si fonda l'istanza di rimessione, occorrendo piuttosto distinguere il fatto materiale in sé dal fatto interpretato attraverso la norma che dà quindi vita alla fattispecie alla stregua della quale motivare la suddetta istanza. Peraltro, si dovrebbe avere un approccio alla disciplina che ci si propone di varare che sia scevro da condizionamenti derivanti dall'urgenza dettata dai processi attualmente in corso. Se il dibattito si svolgesse infatti in termini astratti e generali, si dovrebbe tenere conto anche della posizione degli imputati non eccellenti e dei casi in cui la sottrazione del processo al giudice naturale precostituito per legge sia motivata da altri fattori. Ad esempio, l'istanza di rimessione del processo potrebbe anche configurare l'ipotesi di una incapacità dell'ordinamento di perseguire i colpevoli di reati in una determinata sede.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, il senatore AYALA preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.190, sottolineando a sua volta di nutrire vive preoccupazioni per il possibile uso strumentale della norma in oggetto. Ribadisce poi che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sono assai peggiorative del disegno di legge presentato dal senatore Cirami e che ora, di fronte all'atteggiamento di chiusura della maggioranza, non sembrano percorribili soluzioni migliorative del testo.

Quanto all'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Fasone, egli dichiara di condividerne l'ispirazione. Tuttavia, alla luce di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, la proposta emendativa appare non essenziale. È pertanto preferibile tentare di rimuovere la contrarietà della maggioranza a qualsiasi modifica del testo in occasione di emendamenti maggiormente significativi.

L'emendamento 1.190 viene quindi posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE preannuncia che sull'emendamento 1.194 si procederà con votazione per parti separate, intendendosi la prima parte limitata alle parole «presumere che».

Intervenendo per dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.194, il senatore CALVI si associa alle riflessioni poc'anzi svolte dal senatore Ayala, nel senso di ritenere l'originario disegno di legge n. 1578 più coerente rispetto al testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. La proposta iniziale reintroduceva infatti senza finzioni il concetto di legittimo sospetto di cui al previgente codice di procedura penale. Si determinava così un arretramento culturale, ma si assicurava nel contempo una forma di garanzia recuperando l'elaborazione giurisprudenziale ispirata dalla normativa dell'epoca. Ciò che non accade nella formulazione proposta dall'altro ramo del Parlamento, che non contempla più alcuna garanzia sotto il profilo giurisprudenziale e non risulta neppure logicamente coerente in una visione sistematica della disciplina dell'istituto considerato, che presenta semmai profili di incostituzionalità.

Sarebbe stato allora opportuno tenere fermi i principi elaborati dalla giurisprudenza successiva al 1989, che non è stata meno rigorosa della precedente nella sua severità nei confronti di deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge. Al contrario il testo dell'articolo 45 del codice di procedura penale, come trasmesso dalla Camera dei deputati, chiaramente incostituzionale, comporterà un notevole aumento del contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale con assai dubbi vantaggi per l'ordinamento nel suo complesso.

Il senatore ZANCAN nel preannunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo Verdi-L'Ulivo, sottolinea come ai fini della tutela del bene massimo rappresentato dall'imparzialità del giudice, quelle situazioni

– delineate nell'emendamento 1.194 – per effetto delle quali si può fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati in modo determinante da oggettivi fattori esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a rivelarsi pregiudizievoli, avrebbero rappresentato la condizione minima per garantire una accettabile copertura costituzionale al provvedimento che con tanta fretta si vuole varare. Il cittadino comune è perfettamente in grado di giudicare che tutte le giustificazioni che strumentalmente si vogliono addurre in una diversa direzione rappresentano solo una cortina fumogena.

Il senatore BATTISTI rileva che la *ratio* che ispira molti degli emendamenti presentati, tra i quali si annovera anche quello in esame – è proprio quella di rimediare al completo stravolgimento del testo operato dalla Camera dei deputati; i problemi di incompatibilità costituzionale che inficiano il provvedimento all'esame sono stati messi in evidenza in tutte le sedi, fra l'altro da illustri costituzionalisti e, conclusivamente, il fine comune delle proposte di modifica è proprio quello di determinare il contenuto e la portata dell'evanescente categoria del legittimo sospetto che si è voluto introdurre.

Il senatore CIRAMI intende far emergere come l'opposizione si sia contrapposta al provvedimento in esame facendo perno sull'argomentazione che collegava il legittimo sospetto al pregiudizio della libera determinazione e dell'indipendenza del giudice. Tuttavia, come si evince dall'ordinanza di rimessione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, i dubbi di legittimità sollevati afferivano invece al diverso presupposto dell'imparzialità del giudice. Né gli appaiono, del pari, conferenti tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla stessa opposizione in quanto esse appaiono piuttosto riferite, in generale, all'istituto della rimessione e quindi del rispetto del principio del giudice naturale.

Il senatore AYALA dopo aver ribadito la natura assolutamente strumentale della introduzione della norma sul legittimo sospetto, sottolinea gli effetti ulteriormente perversi che tale introduzione comporterà una volta entrata a regime nel nostro sistema. Poiché non intende assumersi la responsabilità di contribuire a migliorare, anche se di poco, un testo che è certamente esposto alle più gravi censure di costituzionalità, ritira la firma dagli emendamenti da 1.194 a 1.205.

Il senatore Massimo BRUTTI ritira, a sua volta, la firma all'emendamento 1.194 perché esso rappresenta un inutile tentativo di rimediare, seppur parzialmente, alle lacune del testo in discussione. Purtroppo il tentativo di introdurre qualche elemento in grado di circoscrivere il legittimo sospetto e di rendere più definiti i contorni di tale fattispecie non raggiunge il suo scopo, trattandosi di una operazione che non è in grado di misurarsi con l'ampiezza del *vulnus* apportato al sistema.

Intervenendo in dissenso dal Gruppo Margherita DL-L'Ulivo il senatore DALLA CHIESA sottolinea che l'emendamento creerebbe ulteriori problemi, in quanto continuerebbe a mancare una definizione precisa delle condizioni che determinano il legittimo sospetto.

Il presidente Antonino CARUSO, mette, quindi in votazione, la prima parte dell'emendamento 1.194 fino alle parole «presumere che» la quale risulta respinta. Sono conseguentemente dichiarati preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.194 e gli emendamenti 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204 e 1.205.

Sull'emendamento 1.206 il senatore AYALA argomenta il proprio voto favorevole.

Il senatore ZANCAN condivide, annunciando il proprio voto favorevole, il testo della proposta emendativa, considerando che sospetti, dubbi, congetture, convincimenti soggettivi e meri timori di condizionamento psicologico, rappresentano stati ben noti a chi opera nel mondo della giustizia, ma non possono mai tradursi in elementi tali da ritenersi, da soli, in grado di realizzare una fattispecie di legittimo sospetto.

Il senatore DALLA CHIESA, premesso che l'emendamento va nella direzione da tutti auspicata di circoscrivere la fattispecie del legittimo sospetto, non può fare a meno di sottolineare come – in particolare – gli stessi stati soggettivi, come descritti, possono rivestire una diversa attendibilità a seconda della autorevolezza socio-economica di chi li prospetta, con l'ovvia conseguenza di creare situazioni di disequilibrio e di oggettiva disparità degli strumenti di controllo e difesa sociale.

Il senatore Luigi BOBBIO manifesta incredulità rispetto alla convinzione con la quale le componenti dell'opposizione fanno proprie interpretazioni della norma sul legittimo sospetto, con una disinvoltura che smentisce la loro professionalità di tecnici del diritto. Gli emendamenti all'esame della Commissione sono quasi tutti strumentali. In tutte le successive stesure dell'articolo 45 del codice di procedura penale, anche in quelle del codice previgente, il significato del legittimo sospetto è assolutamente limpido: infatti il punto di snodo è rappresentato dal concetto di gravi situazioni locali, che rappresenta un parametro grave netto e preciso. Su quest'ultimo aspetto da parte dell'opposizione – prosegue il senatore Luigi Bobbio – sono state appuntate le più feroci critiche di incostituzionalità. Ma è invece proprio dalla esigenza di realizzare appieno il dettato costituzionale e, in particolare gli articoli 25 e 111 che nasce imperativamente l'obbligo di introdurre nel nostro sistema il legittimo sospetto a garanzia dell'imparzialità del giudice.

Intervenendo in dissenso dal Gruppo il senatore CALVI contesta l'interpretazione fornita dal senatore Luigi Bobbio e osserva che non è certo

per mancanza di professionalità se l'opposizione ha condannato la norma che applica gli effetti del provvedimento in esame anche alle istanze di rimessione in precedenza presentate; senza contare, poi, l'ormai a tutti noto «errore tecnico» che ha determinato la necessità di una modifica del testo all'esame. Ribadisce che la norma sul legittimo sospetto è assolutamente atipica e in contrasto con il principio del giudice naturale preannunciando che voterà in dissenso dal Gruppo in quanto l'emendamento si riferisce a situazioni che, seppure configuranti ipotesi verosimili, nel presupporre sembra implicitamente prefigurare che esse potrebbero in qualche modo avere degli effetti nel sistema giudiziario mentre ciò è proprio ciò che – a suo avviso – risulta del tutto impensabile.

Il senatore BATTISTI nel dichiarare di condividere le argomentazioni del senatore Calvi annuncia che a sua volta voterà in dissenso dal Gruppo e ribadisce tutti i profili di illegittimità della norma sul legittimo sospetto già evidenziati.

Il senatore Massimo BRUTTI ritira la firma dall'emendamento 1.206 e preannuncia, a sua volta, l'astensione in dissenso dal Gruppo, rispetto ad un emendamento che non risulta ancora sufficiente a riempire di contenuti concreti l'ipotesi di rimessione per legittimo sospetto e respinge altresì le argomentazioni del senatore Luigi Bobbio, sottolineando come nessuna traccia si rinvenga nella proposta stesura dell'articolo 45 del codice di procedura penale, la quale autorizzi a riferire immediatamente tale figura ad una sorta di imparzialità dimidiata del giudice. La formulazione è dunque sfuggente e pone nel nulla il sistematico sedimentarsi della giurisprudenza e della dottrina che hanno trovato nella formulazione del codice del 1988 un equilibrato e condivisibile punto di arrivo.

Messo in votazione l'emendamento 1.206 risulta respinto.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara, quindi, inammissibile l'emendamento 1.207 ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del regolamento, in quanto privo di reale portata modificativa.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.208.

Il senatore Massimo BRUTTI sottolinea come l'emendamento 1.208 muova opportunamente dalla considerazione del carattere assolutamente fisiologico del controllo degli organi di informazione sullo svolgimento delle vicende processuali. Potrà certamente accadere che gli organi di informazione risultino, a seconda dei casi, orientati in senso favorevole o in senso contrario all'imputato ma tutto ciò, proprio per il suo carattere assolutamente normale rispetto alle dinamiche proprie della società contemporanea, non potrà mai essere posto a base di una rimessione per legittimo sospetto. D'altro canto l'approvazione dell'emendamento consentirebbe anche di ridurre il rischio di una precostituzione strumentale di situazioni

ambientali tali da poter determinare una rimessione del processo, rischio che appare particolarmente elevato soprattutto nell'ipotesi in cui il processo riguardi personalità che, per la loro posizione, possono influenzare a proprio vantaggio l'attività dei mezzi di comunicazione di massa.

Il senatore DALLA CHIESA, pur non negando che molti degli emendamenti presentati dalla sua parte politica siano anche il riflesso di un atteggiamento ostruzionistico, ritiene che tutto ciò non possa però far trascurare il fatto che gli stessi comunque esprimono ragioni non strumentali. Egli ribadisce infatti la propria convinzione che l'amministrazione della giustizia possa essere fortemente influenzata dalla circostanza che le vicende processuali vedano coinvolti soggetti muniti di un rilevante «peso specifico», cioè, in altri termini, in grado di avvalersi di una posizione di significativo potere a proprio vantaggio. Questo rappresenta uno dei concetti di fondo su cui egli stesso e il Gruppo cui appartiene intendono richiamare l'attenzione, unitamente all'altro dato, rappresentato dalla convinzione che problemi come quelli sottesi al disegno di legge in titolo non possono essere affrontati in una prospettiva esclusivamente tecnico-giuridica.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.208, richiamando l'attenzione sul fatto che determinate vicende processuali hanno inevitabilmente una risonanza negli organi di informazione, anche a livello nazionale. Ricorda in passato vicende processuali famose come, ad esempio, il caso Piccioni ed osserva, d'altra parte, che laddove un processo venga ad investire la persona del Presidente del Consiglio è inevitabile che a tale circostanza sia data risonanza a livello nazionale dai mezzi di comunicazione di massa. Le considerazioni che precedono evidenziano però il carattere del tutto fisiologico dei fenomeni considerati nella società contemporanea, e rendono quindi palese il motivo per cui essi non possono giustificare l'applicazione di un istituto come quello della rimessione, che non può non avere carattere eccezionale.

Il senatore MARITATI annuncia il voto, in dissenso dal Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo e manifesta il proprio stupore per le considerazioni svolte dal senatore Luigi Bobbio, che afferma il carattere strumentale degli emendamenti dell'opposizione, trascurando la circostanza che l'intero disegno di legge in titolo rappresenta un vero e proprio provvedimento fotografico, esso stesso strumentalmente proposto in considerazione dei suoi effetti in ordine ad uno specifico caso processuale. Passando più specificamente al merito dell'emendamento 1.208, evidenzia come lo stesso si introduca coerentemente in una prospettiva volta a cercare quanto meno di completare una formula come quella del legittimo sospetto che, altrimenti, risulterebbe inevitabilmente vuota e suscettibile di giustificare qualsiasi arbitrio.

Il senatore CAVALLARO annuncia il voto in dissenso dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, sottolineando come l'emendamento 1.208 ponga una problematica – quella dei rapporti tra giustizia, politica ed informazione – senz'altro reale ma che andrebbe affrontata in un contesto diverso e di più ampio respiro.

Coglie poi l'occasione per ribadire ancora una volta come il disegno di legge in esame muova dall'intento di influenzare una specifica vicenda processuale e, a tale scopo, reintroduca nell'ordinamento un istituto che non esita a definire pericoloso in quanto suscettibile – come l'esperienza ha dimostrato – di un uso strumentale. In questa prospettiva il richiamo al tecnicismo operato dal senatore Luigi Bobbio appare a dir poco paradossale nel momento in cui la maggioranza, per favorire determinati imputati, si appresta a votare un disegno di legge che ancora la spostamento della competenza nell'ipotesi del legittimo sospetto a presupposti del tutto indeterminati e, quindi, in palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.208.

Il senatore CAVALLARO annuncia il voto favorevole del Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo sull'emendamento 1.209 e sottolinea come il disegno di legge in titolo, pur nascendo dall'esigenza di influire su un determinato processo, introduce modifiche che rimarranno nell'ordinamento e, rispetto a queste l'emendamento, 1.209 tende ad apportare un correttivo volto essenzialmente a ridurre il rischio di un uso strumentale delle nuove disposizioni in tema di legittimo sospetto.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.209 sottolineando sia l'utilità del medesimo al fine di ridurre il rischio di strumentalizzazione della nuova normativa sia l'importanza di assicurare, salvo casi del tutto straordinari, che il processo possa avvenire nel luogo in cui il reato è stato commesso e in cui quindi vive la comunità che dallo stesso è stata offesa.

Il senatore CALVI, dopo un breve *excursus* sui caratteri che differenziano gli orientamenti di pensiero del formalismo giuridico, da un lato, e del sostanzialismo giuridico dall'altro, annuncia il voto a favore dell'emendamento 1.209 sottolineando ancora una volta l'opportunità di un emendamento che consente di limitare o comunque ridurre il rischio rappresentato dalla possibilità che imputati eccellenti determinino strumentalmente condizioni ambientali tali da giustificare la rimessione del processo in modo da servirsi della stessa a vantaggio della propria posizione processuale.

Il senatore BATTISTI, in dissenso dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo annuncia l'astensione sull'emendamento 1.209 in quanto, pur condividendo la *ratio* ispiratrice della proposta, ritiene che sarebbe un errore tentare di correggere un disegno di legge che nel suo complesso appare assolutamente inemendabile.

L'emendamento 1.209, posto ai voti, è respinto.

Il senatore Massimo BRUTTI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.210, rilevando come lo stesso chiarisca, al di là di qualsiasi dubbio, come le ipotesi di legittimo sospetto possono giustificare uno spostamento della competenza solo in tanto in quanto esse afferiscono specificamente al contesto locale. È infatti evidente che qualora la situazione che potrebbe dar luogo alla rimessione si rifletta su tutto il territorio nazionale la *traslatio iudicii* risulterebbe sostanzialmente inutile e quindi priva di qualsiasi giustificazione.

Conclude evidenziando come l'esame del disegno di legge in titolo dimostri inequivocabilmente la profonda diversità del modello di processo cui rispettivamente si ispirano la maggioranza e l'opposizione.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.210, sottolineando come lo stesso ponga con forza l'attenzione su un elemento caratterizzante l'istituto della rimessione e rappresentato dal fatto che il ricorso a tale istituto appare giustificato solo nell'ipotesi in cui la situazione che dà luogo alla rimessione abbia carattere locale, essendo infatti evidente – come già osservato dal senatore Massimo Brutti – che se tale situazione si riflette sull'intero territorio nazionale, la rimessione appare assolutamente inutile.

Sempre avuto riguardo all'emendamento 1.210 il senatore DALLA CHIESA, nel preannunziare il proprio voto favorevole, sottolinea che l'emendamento intende richiamarsi all'esigenza di non considerare fra i casi di legittimo sospetto situazioni che si riflettono su tutto il territorio nazionale, presentandosi altresì come un interessante spunto ricostruttivo per la definizione del rapporto fra diritto e processo formativo dell'opinione pubblica. Si tratta di un tipo di approccio che all'oratore è già accaduto di sperimentare in occasione dello studio condotto sui casi di suicidi collegati al fenomeno di Tangentopoli. In tale occasione venne acclarato che quando vi è un movimento di opinione nazionale che ruota intorno ad un processo, lo spostamento ad ogni altra sede risulta irrilevante.

Il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, martedì 22 ottobre alle ore 14,30 è anticipata, con inizio mezz'ora dopo la fine della seduta dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 2,35 del 22 ottobre 2002.*



## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)  
(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni culturali)**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 15*

#### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle problematiche dello sviluppo sostenibile, anche a seguito del recente Vertice mondiale di Johannesburg.

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 15,30 e 20,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).

- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).
- Deputato VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1712).

VI. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CUTRUFO. – Modifica degli articoli 9 e 32 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (1749).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (n. 150).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 14,30 e 20,45*

*IN SEDE DELIBERANTE*

I. Discussione del disegno di legge:

- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale (568-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

*IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
  - MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
  - PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
  - PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
  - BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
  - MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
  - VALDITARA. - Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
  - SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
  - GIULIANO. - Istituzione del tribunale di Aversa (454).
  - GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
  - VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
  - FASOLINO. - Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
  - CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
  - VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
  - PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
  - MARINI ed altri. - Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).

- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano

e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).

- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notari e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- FALCIER ed altri. – Autorizzazione alle investigazioni private abilitate in ambito giudiziario (1459).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (1578-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

### PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
  - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
  - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 12 e 14,30*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica (1763) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001 (1722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002 (1723) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 14,30*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale (1742).



## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (784).
- BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (1140).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991 (933).
- CONSOLO. – Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzati negli anni 1983-1991 (1154).

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA. – Legge quadro per la professione di maestro di *fitness* e norme a tutela della salute delle persone (557).
- STIFFONI ed altri. – Norme per i maestri di *fitness* (851).
- BETTAMIO ed altri. – Legge quadro per le figure professionali operanti per le attività fisiche sportive ed il *fitness* (1351).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno finanziario 2003 (n. 144).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Asciutti ed altri; dei deputati Zanettin ed altri; Labate ed altri*)

## II. Discussione del disegno di legge:

- Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza (1743) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Rositani ed altri*).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei vertici dell'Associazione Bancaria Italiana.

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARINI. – Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari (346) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento)*.
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 15,30*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACONI ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche (773).
- BASTIANONI ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche (777).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del *franchising* (19).
  - ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del *franchising* (25)
  - MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di *franchising* (103).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 148).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
  - MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
  - Tommaso SODANO ed altri.- Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
  - BATTAFARANO ed altri.- Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
  - CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
  - BETTONI BRANDANI ed altri.- Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
  - FORCIERI ed altri.- Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
  - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
  - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
  - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
-

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 14*

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol:

- Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Guido Bellini.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia**

*Martedì 22 ottobre 2002, ore 20*

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Valentina Aprea, in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*.

---



